

Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio, la progressione e la disciplina del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 12;
Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:

**Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Personale volontario**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei Comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti del contingente massimo stabilito dal Capo Dipartimento, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183.

3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, costituito dagli ex vigili volontari ausiliari di leva, iscritti d'ufficio negli elenchi dei Comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

4. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Articolo 2

Elenchi del personale volontario

1. Ai fini dell'impiego sono istituiti due elenchi del personale volontario per le prioritarie necessità operative delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati:

- Elenco A: personale volontario per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Elenco B: personale volontario per le necessità delle strutture centrali e delle altre strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Previa autorizzazione del Direttore regionale e su proposta motivata del Comandante provinciale, per particolari esigenze di servizio, è ammesso il transito a domanda dall'elenco A all'elenco B del personale volontario con almeno tre anni di anzianità di iscrizione. La permanenza nell'elenco B deve essere non inferiore a tre anni.

3. E' ammesso, altresì, il transito a domanda del personale volontario dall'elenco B all'elenco A, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 5.

Articolo 3

Albo del personale volontario ad alta specializzazione tecnica

1. Il personale volontario iscritto negli elenchi provinciali, in possesso di professionalità ad alta specializzazione tecnica connessa all'esercizio delle funzioni istituzionali e non ricompresa nel ruolo dei dirigenti e dei direttivi tecnico operativi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere iscritto, a domanda, in un apposito albo tenuto presso la Direzione regionale competente.

2. Il suddetto personale è impiegato nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 per specifiche necessità connesse alla specialità, sotto la diretta responsabilità del Direttore regionale o del Comandante provinciale.

Articolo 4 Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
 - a) funzionario tecnico antincendio volontario ad esaurimento;
 - b) capo reparto volontario ad esaurimento;
 - c) capo partenza volontario;
 - d) vigile volontario;

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica. A tal fine la qualifica di vigile volontario corrisponde a quella di vigile permanente, la qualifica di capo partenza corrisponde a quella di capo squadra.

3. I funzionari tecnici antincendio ad esaurimento sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri e responsabilità al personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale volontario svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale con la qualifica di capo partenza volontario nonché al personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 27 sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale con la qualifica di vigile volontario sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Articolo 5

Contingente del personale volontario dei distaccamenti volontari e composizione delle squadre

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente minimo del personale volontario è pari a quattordici unità. Il contingente massimo è pari a settantadue unità articolate come segue :
 - a) dodici capi partenza volontari;
 - b) sessanta vigili volontari;
2. Per particolari esigenze operative il contingente di cui al comma 1 può essere modificato con provvedimento del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso è individuata la seguente composizione della squadra:
 - a) un capo partenza volontario;
 - b) quattro vigili volontari.

4. In caso di interventi non complessi, in assenza del capo partenza volontario, la squadra può essere coordinata da un vigile volontario che abbia almeno cinque anni di anzianità di iscrizione e trecento ore di servizio effettivo.

Capo II RECLUTAMENTO

Articolo 6 Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) idoneità psico-fisica attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n 78 e ss.mm.ii;
- d) idoneità motoria attitudinale, verificata secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentasette anni;
- f) residenza nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario ovvero in un comune della provincia limitrofa distante al massimo quindici chilometri dalla sede del distaccamento per l'iscrizione nell'elenco A;
- g) residenza in un comune della provincia sede del Comando provinciale per l'iscrizione nell'elenco B;
- h) godimento dei diritti politici;
- i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l) non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, non aver riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
- m) non essere stati destituiti, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 ;

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del comma precedente, sono a carico degli interessati gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, da effettuarsi presso le strutture pubbliche o presso le strutture private accreditate. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da effettuarsi a cura del medico incaricato del Comando provinciale.

3. L'aspirante vigile volontario deve indicare, all'atto della presentazione della istanza, l'elenco a cui intende iscriversi. L'iscrizione è consentita in un solo elenco.

Articolo 7

Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
 - a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) il personale in servizio delle Forze armate, delle Forze di polizia, nonché gli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali;
 - c) gli amministratori di società, i titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, nonché i titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività nel settore antincendio di formazione, vigilanza, consulenza, asseverazione e servizi.

Articolo 8

Transito del personale permanente negli elenchi del personale volontario

1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, cessato a domanda dal servizio, può chiedere di transitare nell'elenco A del personale volontario ove risulti idoneo sulla base degli accertamenti sanitari periodici e in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 6, salvo quello dell'età.
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nella qualifica di vigile volontario se proveniente dal ruolo dei vigili permanenti, di capo partenza volontario se proveniente dal ruolo dei capi squadra e capi reparto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Il personale conserva le qualificazioni e può essere utilizzato per la formazione del personale volontario, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti.
4. Per il personale permanente transitato negli elenchi del personale volontario non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui all'articolo 9.
5. Il richiamo in servizio del predetto personale non costituisce continuazione del precedente rapporto di lavoro ai fini previdenziali.

Articolo 9

Corso di addestramento iniziale del personale volontario

1. L'impiego dei vigili volontari iscritti negli elenchi A e B è subordinato al superamento di un corso di formazione e addestramento iniziale a carattere teorico pratico. Con provvedimento del Direttore centrale per la formazione sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento del corso e della prova finale.

2. L'idoneità all'impiego del vigile volontario è accertata da una commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore regionale ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, uno dei quali con funzioni di segretario. La commissione può essere integrata da personale istruttore e amministrativo.

3. Nel caso di mancato superamento del corso l'interessato può chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dagli elenchi.

4. L'ordine di accesso al corso, per ciascun elenco, è dato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 1.

5. I vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata, derivante dalla partecipazione al corso di addestramento iniziale, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 10

Corsi di formazione del personale volontario

1. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti dal Direttore centrale per la formazione.

3. Al fine di svolgere attività di addestramento all'interno delle sedi volontarie, il personale di cui all'elenco A può partecipare ai corsi di formazione per istruttore professionale e per istruttore di scuola guida, anche in deroga ai limiti di cui al comma 1.

4. Il personale chiamato a partecipare ai corsi di formazione, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle nove ore, ha diritto ad usufruire gratuitamente della mensa di servizio.

5. I periodi di frequenza dei corsi di formazione, ad eccezione dei corsi di cui agli articoli 9 e 11, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 11

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Per poter espletare i servizi d'istituto, il personale volontario è tenuto all'addestramento periodico per un numero di ore non inferiore a dodici per ciascun trimestre. Il personale volontario svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento o del capo turno provinciale che potranno avvalersi di istruttori professionali.
2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a tre mesi, il richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno dodici ore senza oneri per l'amministrazione.
3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente è valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento trimestrale obbligatorio.
4. Per il solo personale dell'elenco B i richiami in servizio valgono come addestramento trimestrale se lo stesso personale all'interno del richiamo svolge un'attività addestrativa o di soccorso documentata dal Comando provinciale presso cui viene espletato il richiamo.

Capo III AVANZAMENTO

Articolo 12 Conferimento della qualifica di capo partenza volontario

1. La qualifica di capo partenza volontario è conferita, nel limite del contingente di cui all'articolo 5 a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione di quattro settimane.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco A da oltre dieci anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi due anni con senza demerito attestato dal Comandante provinciale sulla base di una relazione del capo distaccamento e, che nel medesimo periodo, non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
3. L'ordine della graduatoria di ammissione al corso è determinato in base al rapporto tra l'ammontare delle ore di servizio prestate e l'anzianità di iscrizione posseduta.
4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 18/30 all'esame finale.
5. Con provvedimento del Capo Dipartimento sono fissati con cadenza biennale il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, la composizione della

commissione esaminatrice, nonché le altre disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.

6. Alla procedura può partecipare il personale volontario in possesso dei requisiti richiesti anche se in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del Comandante provinciale.

Capo IV

IMPIEGO E OPERATIVITA' DELLE SEDI VOLONTARIE

Articolo 13

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che, per intensità ed estensione, ne richiedono l'apporto e può essere destinato in qualsiasi località.

2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B, inoltre, è richiamato in servizio temporaneo dal Direttore regionale secondo le necessità rappresentate e motivate dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Ciascun periodo di richiamo ha una durata non superiore a venti giorni.

3. I richiami di cui al comma 2 sono disposti nei limiti della autorizzazione del Direttore centrale per le risorse umane. Il Direttore regionale può disporre nell'ambito territoriale di competenza, il richiamo di personale in provincia diversa da quella di iscrizione. Qualora il servizio del personale volontario debba essere espletato in una regione diversa da quella di appartenenza, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal Capo Dipartimento.

4. I richiami sono effettuati secondo il criterio della rotazione, sulla base di una graduatoria periodicamente aggiornata. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono disciplinate le modalità di avvicendamento tenendo anche conto dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, del carico familiare, nonché del lodevole profitto maturato nei precedenti richiami. La graduatoria deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comando provinciale.

5. Il personale volontario iscritto nell'elenco A, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1, è richiamato in servizio:

- a. nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario ovvero al di fuori di essa, su disposizione del Comando provinciale secondo le procedure operative stabilite;
- b. per le esigenze del Comando provinciale, compatibilmente con le necessità del distaccamento volontario di appartenenza. In tal caso i periodi di richiamo non devono essere di durata inferiore alle otto ore continuative.

6. I periodi di richiamo per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale di cui al comma 2 non possono superare il limite di centosessanta giorni/anno.

7. I requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, lettera i), dovranno essere verificati con cadenza almeno biennale a cura del Comando provinciale.

8. Il periodo di richiamo si intende interrotto nel caso di malattia.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 14

Incarico e funzioni di capo distaccamento volontario

1. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento del Comandante provinciale sulla base della maggiore capacità attitudinale.
2. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Comandante provinciale anche prima della scadenza.
3. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal Comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione, compatibilmente con le risorse a sua disposizione. Il capo distaccamento organizza e comunica alla sala operativa del Comando provinciale la disponibilità del personale volontario componente la squadra di soccorso. Propone l'esonero dal servizio del personale volontario del Comando provinciale nei casi di cui al successivo articolo 16 lett. e) ed f).

Articolo 15

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario di cui all'elenco A riconosciuto dalla competente commissione medica ospedaliera non idoneo in via permanente al servizio di

soccorso, ma idoneo a proficuo servizio, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi di soccorso tecnico urgente. Tale impiego non costituisce richiamo in servizio.

2. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di svolgere l'attività addestrativa di cui all'articolo 11.

Articolo 16

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario è prevista per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza;
- c) raggiungimento dei limiti di età;
- d) incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione nominata dal Direttore regionale e composta da un dirigente del Corpo nazionale con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio.
- e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- f) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta per oltre un anno, all'attività del distaccamento volontario o all'attività addestrativa, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A;
- g) indisponibilità protratta per oltre un anno, all'attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco B;
- h) destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- i) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera;
- l) assenza ingiustificata agli accertamenti disposti dall'amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
- m) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 17

Sovraordinazione del personale volontario

1. In occasione degli interventi congiunti di soccorso la direzione è affidata al capo partenza permanente.

2. La sovraordinazione tra il personale volontario di pari qualifica è determinata dalla anzianità di iscrizione nell'elenco dei volontari e, a parità di iscrizione dalla maggiore di età.

Articolo 18

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di conservare il posto di lavoro al personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale, sia per i casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11.

2. Il personale volontario iscritto, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 9, può svolgere le mansioni di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, senza l'obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti.

Articolo 19

Onorificenze

1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 20

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera riportante la dicitura "VOLONTARIO", tenendo conto delle relative qualifiche.
3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B deve riconsegnare la tessera al termine del periodo di richiamo.
4. La tessera deve essere, altresì, immediatamente riconsegnata agli uffici competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Articolo 21

Vestiaro ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dall'elenco.

Articolo 22

Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso, formazione e addestramento è assicurato contro gli infortuni e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata secondo le modalità vigenti per il personale permanente.

2. E' altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1, elenco A e il personale di cui all'articolo 15 per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata derivante dall'impiego nelle attività di gestione del distaccamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Articolo 23

Sanzioni disciplinari e criteri generali di gradualità e proporzionalità

1. Il personale volontario è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dai richiami da uno a cinque anni;
- c) radiazione.

2. Ai fini dell'individuazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare da infliggere deve tenersi conto:

- a) della intenzionalità del comportamento e della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- b) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- c) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- d) delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte;
- e) del concorso di più soggetti in accordo tra loro, con particolare riguardo al ruolo di direzione e coordinamento;
- f) della condotta complessiva del vigile volontario, anche verso gli utenti;

- g) del danno recato all'immagine dell'Amministrazione;
- h) della reiterazione di comportamenti, che configurino infrazioni di analoga natura;
- i) della recidiva, qualora nel biennio di riferimento, ovvero nei due anni decorrenti dalla data del decreto di irrogazione della sanzione, siano realizzate condotte di analoga natura rispetto a quelle già sanzionate.

3. Al personale volontario che commetta una infrazione della stessa fattispecie di quelle già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità.

4. Al personale volontario responsabile di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, commesse anche in tempi diversi, tra loro connesse ed accertate con un unico procedimento, si applica la sanzione prevista per la infrazione più grave se le stesse sono punite con sanzioni di diversa gravità.

5. Nel caso di concorso di più soggetti nella stessa violazione, la sanzione è graduata in relazione alle responsabilità connesse alla qualifica e alle funzioni rivestite.

6. Ogni sanzione è inflitta previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi e nei termini previsti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Nello svolgimento del procedimento è garantito il diritto di difesa con l'instaurazione di un contraddittorio con l'interessato o con chi lo rappresenta.

Articolo 24 **Provvedimenti cautelari**

1. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dal servizio, per gravi motivi ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

2. Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto del Capo del Corpo nazionale, acquisito il parere vincolante della Commissione centrale di disciplina.

Articolo 25 **Organi competenti ad irrogare le sanzioni**

1. Il Comandante provinciale è competente a irrogare la sanzione disciplinare della censura, il Direttore regionale o interregionale la sanzione della sospensione dai richiami da uno a cinque anni, il dirigente generale Capo del Corpo nazionale la sanzione della radiazione dagli elenchi.

Articolo 26
Procedimento disciplinare e mezzi di impugnazione

1. Per il procedimento di irrogazione delle sanzioni si applica il Regolamento di disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Avverso i decreti di irrogazione delle sanzioni disciplinari e il decreto di cui all'articolo 24 è ammesso ricorso al giudice ordinario.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo si applica, in quanto compatibile, il Regolamento di disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27
Disposizioni transitorie

1. Il personale volontario che a domanda è iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento e nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione in comodato gratuito di materiali, mezzi ed attrezzature da trasferire, per le necessità dei comandi provinciali e dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.
3. Il personale volontario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, nonché i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione, devono optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha presentato richiesta è cancellato d'ufficio. Il personale volontario conserva l'anzianità di iscrizione precedentemente posseduta.
4. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento riveste la qualifica di capo squadra volontario è iscritto d'ufficio nell'elenco A con la qualifica di capo partenza, anche in soprannumero rispetto al contingente di cui all'articolo 5 e conserva l'anzianità di iscrizione.

5. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riveste la qualifica di capo reparto volontario conserva la medesima qualifica ad esaurimento permanendo nell'elenco A esclusivamente per svolgere le funzioni di coordinatore dell'attività di addestramento e formazione del personale volontario.

6. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riveste la qualifica di funzionario tecnico antincendi volontario conserva la medesima qualifica ad esaurimento permanendo nell'elenco A per svolgere le funzioni di coordinatore di uno o più distaccamenti volontari, nonché attività di formazione.

7. Il personale volontario di cui ai commi 5 e 6 potrà, altresì, essere impiegato in attività operativa di soccorso su specifica e diretta attivazione del Comandante provinciale.

8. Il personale volontario attualmente impiegato per esigenze operative nei distaccamenti misti transita a domanda nell'elenco A e continua ad espletare il servizio con le medesime modalità.

9. Il personale volontario proveniente dai ruoli del personale permanente con la qualifica di capo reparto o capo squadra potrà optare per l'iscrizione nell'elenco A assumendo la qualifica di capo partenza volontario.

10. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accertamento della idoneità del personale di cui all'articolo 6, comma 2 e la valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento.

Articolo 28 **Abrogazioni**

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.